



Sul sito della CGIL trovi una interessante [proposta di legge](#) per l'abrogazione della incompatibilità per l'avvocato monocommittente e dipendente d'altro avvocato (con relativo [appello](#) per la raccolta di firme sulla proposta di legge).

Non basta: bisogna abrogare gran parte delle incompatibilità presuntive IN TUTTE LE PROFESSIONI.

Nei rari casi nei quali è ragionevole ipotizzare una incompatibilità che non leda il principio di libera concorrenza occorre onerare i Consigli dell'Ordine di una verifica puntuale, caso per caso, sulla sussistenza di sufficienti elementi di autonomia di giudizio e di condotta del professionista.

Troppe volte, infatti, le presunzioni assolute di incompatibilità celano una inaccettabile chiusura corporativa di questa o quella professione nei confronti degli outsiders.

Per un esempio si rifletta sulla sentenza della Corte costituzionale 189/2001.

Aggiungo che nei casi di assoluta incompatibilità all'esercizio di una professione è eccessivo che le leggi speciali delle varie professioni impongano di cancellare dall'albo: basterebbe adottare una misura meno limitatrice della posizione degli interessati e cioè impedire loro temporaneamente l'esercizio della professione (adoperare, cioè, l'istituto della "**sospensione**")

", che, ad es., è previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012, ma non è sufficientemente "attivato" da quella legge medesima).

SEMBRA ESSERE QUESTA L'OPINIONE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

L'AGCM, PERO', DOVREBBE AFFERMARLA IN MANIERA MENO TIMIDA: DOVREBBE SCRIVERLO A CHIARE LETTERE NELLA SUA PROPOSTA DI LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA !

Il capitolo 2 della Relazione semestrale (è del 31/12/2016) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di conflitto di interessi di cui alla legge 215/2004, è dedicato a chiarire i principali indirizzi interpretativi applicati dall'Autorità nel corso del 2016. Vi si legge:

"Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del Governo Renzi in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

...

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato.

*In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali [NOTA 6] o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata [NOTA 7], l'Autorità, anche nel corso dell'anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l'assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell'**impedimento temporaneo all'esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge)**, ovvero nell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per i soggetti interessati.*

NOTA 6 : Cfr., per l'anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

NOTA 7 : 7 Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina."

PERCHE NO
MA PERCHE?
NO TU NO
VENGO ANCH'IO